

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1757

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1996 (*)

—————

**Modifiche alla legge-quadro sul volontariato
(legge 11 agosto 1991, n. 266)**

—————

() Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - L'11 agosto 1991 è stata promulgata la legge-quadro nazionale sul volontariato che, introducendo un regime normativo specifico, rappresenta un grande passo volto ad incentivare lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, a definirne l'ambito operativo ed a favorirne l'attività con agevolazioni anche di tipo fiscale. Il volontariato aiuta le istituzioni a ritrovare il rapporto con i cittadini, assicurando prestazioni il più possibile personalizzate e dirette laddove non giunge la struttura pubblica. Il volontariato, con il suo servizio alle fasce più deboli, costituisce un richiamo a ripartire dai soggetti più bisognosi per costruire giustizia e anche per attuare importanti dettami costituzionali.

D'altra parte, lo Stato aiuta a sua volta il volontariato a sentirsi parte integrante di una «casa comune» e non di un'isola felice. Per assolvere l'importante ruolo a cui sono chiamate, le associazioni di volontariato devono continuare in una maturazione che le ha viste, nell'ultimo decennio, progredire non solo nel numero delle persone coinvolte.

Ciò premesso, si pone la necessità di un intervento integrativo della legge in questione in relazione a due ordini di effetti che si rilevano: in primo luogo superare i limiti legati agli adempimenti burocratici introdotti dalla legge, e in secondo luogo includere nel campo delle agevolazioni fiscali

quelle operazioni che nella legge non hanno trovato quella chiarezza di significato auspicata da più parti.

Si è ritenuto, pertanto, necessario superare i limiti posti dal comma 1-ter dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, introdotto dall'articolo 8, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, che prevedeva l'iscrizione senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri per poter usufruire delle agevolazioni fiscali.

Non si comprende, infatti, la ragione di una simile complicazione, quando al comma 2 dell'articolo 6 della legge in questione si afferma che «l'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonchè per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali».

L'altro ordine di effetti è legato alla poca chiarezza in merito ai redditi derivanti dal possesso di immobili, le cui rendite sono destinate al conseguimento delle finalità istituzionali. Si prevede, pertanto, l'esenzione da ogni tassa ed imposta a carico delle organizzazioni regolarmente iscritte nei pubblici registri, in ordine ai redditi derivanti dal possesso di immobili. Inoltre, per le operazioni derivanti da acquisti di attrezzature, strumenti e macchinari utili ai fini dello svolgimento delle attività associative, è escluso l'assoggettamento al regime IVA.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le amministrazioni pubbliche, nell'attivazione delle convenzioni di cui al presente articolo, devono dare priorità a quelle relative al sostegno e alla promozione di interventi innovativi, anche a carattere sperimentale, in funzione di bisogni emergenti.».

Art. 2.

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, la parola «relativi» è sostituita da quelle: «derivanti dalla assicurazione».

2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono aggiunte, in fine, le parole: «e da ogni altro onere fiscale.».

3. Al comma 1-ter dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, introdotto dal comma 3 dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le parole: «senza interruzione da almeno due anni» sono soppresse.

4. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, è sostituito dal seguente:

«4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive impiegati per il perseguimento di fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) ed all'imposta locale sui redditi (ILOR).».

5. All'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. I redditi derivanti dal possesso di immobili, le cui rendite sono destinate al conseguimento delle finalità istituzionali, sono esenti da ogni imposta e tassa a carico delle organizzazioni stesse.

4-ter. Le organizzazioni di volontariato possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo solo se iscritte ai registri di cui all'articolo 6 della presente legge.

4-quater. Le operazioni derivanti da acquisti di attrezzature, strumenti e macchinari utili ai fini dello svolgimento dell'attività delle organizzazioni di volontariato non sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto (IVA)».